

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA E SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PROFESSIONE DEGLI ISCRITTI E DELLE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI

1. Il seguente regolamento è finalizzato alla disciplina delle modalità di erogazione di contributi di assistenza e sostegno economico alla professione degli iscritti e delle famiglie degli iscritti che l'Ordine eroga.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera l'erogazione dei contributi sui fondi propri stanziati in bilancio con tale destinazione.
3. I contributi saranno erogati a soggetti che si trovano in condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea, con lo scopo primario di supportare i colleghi nel mantenimento dei requisiti necessari per la prosecuzione dell'attività professionale, con particolare riferimento agli obblighi della formazione e alla copertura assicurativa, oltre che alla quota d'iscrizione.
4. I contributi hanno anche la finalità di soccorrere i soggetti e le relative famiglie che debbono affrontare evenienze straordinarie che riducano il loro tenore di vita al di sotto della soglia di dignitosa sopravvivenza.
5. I contributi saranno devoluti ai soggetti sopra indicati anche nei casi di grave malattia o grave infortunio e, nel caso di decesso, alle relative famiglie.
6. Se ritenuto opportuno, la soglia di dignitosa sopravvivenza sarà verificata dal Consiglio dell'Ordine, che richiederà la presentazione di ISEE e/o dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni.
7. Gli aventi diritto ai contributi, saranno esonerati dal versamento o avranno rimborsate le quote di iscrizione per l'annualità in corso.
8. Per ogni avente diritto non potranno essere erogate forme di assistenza di valore superiore alle 3 mila euro annue.
9. Al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, i procedimenti di assistenza saranno discussi dal Consiglio dell'Ordine, che ne disporrà l'eventuale erogazione con propria autonoma decisione.

10. Il responsabile del procedimento sarà il Consigliere Tesoriere, il quale sottoporrà all'attenzione del Consiglio le proposte di concessione dei contributi.
11. Nel concorso di più domande di contributo a cui non sia possibile far fronte cumulativamente, saranno di norma preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti, coloro che vivono soli e non hanno stretti congiunti obbligati agli alimenti.
12. Gli eventuali contributi in favore di un Consigliere dell'Ordine in carica saranno concessi previo parere di tre ingegneri nominati di volta in volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.
13. I contributi saranno erogati a richiesta degli interessati ed anche su segnalazione di persona diversa dal destinatario ovvero su proposta di un Consigliere dell'Ordine.
14. I richiedenti o proponenti renderanno la documentazione relativa all'accertamento delle condizioni economiche del destinatario, nonché ogni altra informazione utile.